

**AVV. ALBERTO SEGGIO**  
 Via Garibaldi, 179 - 97019 Vittoria (RG)  
 Telefono: 0932-987353 - Fax: 0932-993680  
 E-mail: [alberto.seggio@libero.it](mailto:alberto.seggio@libero.it)  
 p.e.c.: [alberto.seggio@avvragusa.legalmail.it](mailto:alberto.seggio@avvragusa.legalmail.it)

**CORTE DI APPELLO DI CATANIA**

**SEZIONE LAVORO**

**Ricorso in appello con istanze di inibitoria ex artt. 283 e 351 c.p.c.**  
**e di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c. ai**  
**controinteressati mediante pubblicazione sul sito web MIUR**

**PER:**

La Prof.ssa **SEGGIO Sabrina**, nata a Vittoria (RG) il 04.02.1969 (c.f. SGG SRN 69B44 M088T) e residente in Ragusa (RG), Via Macario n° 1, rappresentata e difesa giusta procura speciale allegata al presente atto dall'Avv. Alberto Seggio (c.f. SGG LRT 75L09 M088C), che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al fax 0932-993680 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata [alberto.seggio@avvragusa.legalmail.it](mailto:alberto.seggio@avvragusa.legalmail.it), ed elettivamente domiciliata in Vittoria (RG), Via Garibaldi n° 179, presso e nello studio del medesimo procuratore,

appellante

**CONTRO**

**M.I.U.R. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma (RM), Viale Trastevere n° 76/A, (c.f. 80185250588), domiciliato *ex lege* in Catania (CT), Via Vecchia Ognina n° 149, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, con sede in Milano (MI), Via Pola n° 11, (c.f. 97254200153), domiciliato *ex lege* in Catania (CT), Via Vecchia Ognina n° 149, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, con sede in Palermo (PA), Via Fattori n° 60, (c.f. 80018500829), domiciliato *ex lege* in Catania (CT), Via Vecchia Ognina n° 149, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

**UFFICIO IX - AMBITO TERRITORIALE DI RAGUSA**, in persona del Direttore *pro tempore*, con sede in Ragusa (RG), Via Giordano Bruno n° 1, (c.f.



92005900888), domiciliato ex lege in Catania (CT), Via Vecchia Ognina n° 149, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

#### **E CONTRO**

tutti i docenti inseriti negli elenchi dei trasferimenti interprovinciali del personale docente di ruolo per la scuola secondaria di secondo grado, posto di sostegno (HH) e/o classe di concorso discipline Economico-aziendali (A045), per tutti gli ambiti territoriali italiani del convenuto Ministero, validi per gli aa.ss. 2016/2017 e 2017/2018, che, in virtù dell'inserimento corretto, a norma di legge e di contratto di parte ricorrente nei predetti elenchi, verrebbero scavalcati in graduatoria per punteggio e/o per precedenza, appellati

#### **Avverso e per la Riforma Parziale**

della sentenza n° **388/2019** emessa l'11.04.2019 dal Tribunale di Ragusa - Sezione Lavoro e Previdenza, nella persona del Dott. Gaetano Dimartino, nella causa di lavoro n° 2508/2017 RGLP, pubblicata l'11.04.2019 e non notificata<sup>1</sup>.

#### **Fatto e Svolgimento del Giudizio di Primo Grado**

Nell'anno scolastico 2015/2016, in attuazione del piano straordinario di assunzioni previsto dall'art. 1, comma 98, lett. c), Legge n° 107/2015 (c.d. "Buona Scuola"), la Prof.ssa SEGGIO Sabrina è stata assunta, nella Fase C, come docente con contratto a tempo indeterminato per la scuola secondaria di secondo grado per l'insegnamento di discipline Economico-aziendali (A017, oggi A045), su posto di sostegno (AD03, oggi HH), con decorrenza giuridica dall'01.09.2015 ed economica dal 27.11.2015, data di effettiva assunzione in servizio, con provenienza da graduatoria ad esaurimento (GAE), svolgendo servizio nel c.d. "potenziamento", dal 27.11.2015 al 31.08.2016, presso l'I.C. "Bufalino" di Comiso<sup>2</sup>.

Prima di essere immessa in ruolo, la Prof.ssa SEGGIO Sabrina è stata iscritta nella graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato nelle scuole statali del personale docente della Provincia di Ragusa (ovvero le cc.dd. "graduatorie permanenti" istituite dalla Legge n° 124/1999 e

<sup>1</sup> Allegato n° 1.

<sup>2</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 1 ricorso.



trasformate in "graduatorie ad esaurimento" dalla Legge n° 296/2006), su classe d'insegnamento "Discipline economiche-aziendali" (A017, oggi A045)<sup>3</sup>, la cui abilitazione è stata conseguita nell'anno 2002<sup>4</sup> con la partecipazione alla sessione riservata prevista dall'O.M. 02 gennaio 2001, n° 1, e su sostegno (AD03, oggi HH)<sup>5</sup>, titolo questo conseguito nell'anno 2008<sup>6</sup>.

Dunque, la Prof.ssa SEGGIO Sabrina ha svolto la professione d'insegnante per quasi vent'anni, prima, presso scuole private, ovvero l'Istituto legalmente riconosciuto "Dante" di Ragusa e l'Istituto paritario "Quasimodo" di Ragusa e, poi, presso varie scuole statali della Provincia di Ragusa, maturando un servizio con valenza di anno intero ai sensi degli artt. 489 D.Lgs. n° 297/1994 ed 11, comma XIV, Legge 03 maggio 1999, n° 124, più specificatamente, ella ha prestato servizio: nell'a.s. 1998/1999, dal 30.09.1998 all'08.07.1999, presso l'Istituto "Dante", su posto comune A017<sup>7</sup>; nell'a.s. 1999/2000, dal 27.09.1999 all'01.07.2000, presso l'Istituto "Dante" di Ragusa, su posto comune A019<sup>8</sup>; nell'a.s. 2001/2002, dal 09.02.2002 al 16.07.2002, presso l'Istituto "Quasimodo" di Ragusa, su posto comune A017 ed A019<sup>9</sup>; nell'a.s. 2002/2003, dal 23.09.2002 al 15.07.2003, presso l'Istituto "Quasimodo" di Ragusa, su posto comune A017<sup>10</sup>; nell'a.s. 2003/2004, dall'01.10.2003 al 15.07.2004, presso l'Istituto "Quasimodo" di Ragusa, su posto comune A017<sup>11</sup>; nell'a.s. 2004/2005, dal 23.09.2004 al 15.07.2005, presso l'Istituto "Quasimodo" di Ragusa, su posto comune A017<sup>12</sup>; a.s. 2005/2006, dal 19.09.2005 al 15.07.2006, presso l'Istituto "Quasimodo" di Ragusa, su posto comune A017<sup>13</sup>; nell'a.s. 2006/2007, dal 18.09.2007 al 24.01.2007, e dal 02.05.2007 al 15.07.2007, presso l'Istituto "Quasimodo" di Ragusa, su posto comune A017<sup>14</sup>; nell'a.s. 2007/2008, dal 18.09.2007 al 06.02.2008, presso l'Istituto "Quasimodo"

<sup>3</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 2 ricorso.

<sup>4</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 3 ricorso.

<sup>5</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 4 ricorso.

<sup>6</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 5 ricorso.

<sup>7</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 6 ricorso.

<sup>8</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 6 ricorso.

<sup>9</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 7 ricorso.

<sup>10</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 7 ricorso.

<sup>11</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 7 ricorso.

<sup>12</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 7 ricorso.

<sup>13</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 7 ricorso.

<sup>14</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 7 ricorso.



di Ragusa, su posto comune A017<sup>15</sup>, dal 07.02.2008 al 07.06.2008, presso l'Istituto Superiore "Ferraris" di Ragusa, su posto di sostegno AD03<sup>16</sup>, e dall'08.06.2008 al 15.07.2008, presso l'Istituto "Quasimodo" di Ragusa, su posto comune A017<sup>17</sup>; nell'a.s. 2008/2009, dall'01.09.2008 al 10.07.2009, presso l'I.T.C. "Archimede" di Modica, su posto di sostegno AD03<sup>18</sup>; nell'a.s. 2009/2010, dal 15.03.2010 al 30.05.2010 e dall'01.06.2010 al 15.07.2010, presso l'Istituto Superiore "Ferraris" di Ragusa, su posto di sostegno AD03<sup>19</sup>; nell'a.s. 2010/2011, dall'01.09.2010 al 27.10.2010, presso l'Istituto Superiore "Ferraris" di Ragusa, dall'11.02.2011 al 13.03.2011, presso l'Istituto Superiore "Grimaldi" di Modica<sup>20</sup>, e, dal 09.05.2011 al 31.08.2011, presso l'Istituto Superiore "Marconi" di Vittoria, su posto di sostegno AD03; nell'a.s. 2011/2012, dal 24.09.2011 al 09.12.2011, presso l'Istituto Superiore "Marconi" di Vittoria<sup>21</sup>, dall'11.01.2012 al 03.06.2012, presso l'Istituto Superiore "Besta" di Ragusa<sup>22</sup>, su posto di sostegno AD03, e, dal 25.06.2012 al 16.07.2012, presso l'Istituto "Quasimodo" di Ragusa, su posto comune A017<sup>23</sup>; nell'a.s. 2012/2013, dal 04.10.2012 al 13.07.2013, presso l'Istituto "Quasimodo" di Ragusa, su posto comune A017<sup>24</sup>; nell'a.s. 2013/2014, dal 13.09.2013 al 30.06.2014, presso l'Istituto Superiore "Carducci" di Comiso, su posto di sostegno AD03<sup>25</sup>; - nell'a.s. 2014/2015, dal 09.10.2014 al 30.06.2015, presso l'Istituto Superiore "Cataudella" di Scicli, su posto di sostegno AD03<sup>26</sup>.

A seguito della presentazione della domanda di mobilità docenti 2016/2017<sup>27</sup>, nella quale è stato inserito, come "imposto", l'ordine di preferenza delle sedi (fino a 100 ambiti territoriali e 100 province), in data 31.08.2016, la Prof.ssa SEGGIO Sabrina ha ricevuto **una pec sul proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria**<sup>28</sup>, con cui l'è stata "notificata", in aperta violazione del D.Lgs. n° 82/2015 e dell'art. 6,

<sup>15</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 7 ricorso.

<sup>16</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 8 ricorso.

<sup>17</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 7 ricorso.

<sup>18</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 9 ricorso.

<sup>19</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 8 ricorso.

<sup>20</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 10 ricorso.

<sup>21</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 11 ricorso.

<sup>22</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 12 ricorso.

<sup>23</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 7 ricorso.

<sup>24</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 7 ricorso.

<sup>25</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 13 ricorso.

<sup>26</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 14 ricorso.

<sup>27</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 15 ricorso.



comma II, O.M. n° 241/2016, l'assegnazione a decorrere dall'01.09.2016, come nuova sede scolastica, per l'anno scolastico 2016/2017 e, comunque, per il triennio 2016/2018, l'I.T.I. Molinari di Milano (codice: MITF11000E) - Ambito Lombardia 0021 (Milano), su posto di sostegno, inserita e pubblicata nel bollettino dei movimenti del personale docente della scuola secondaria di II grado<sup>29</sup>.

Non potendosi ovviamente rifiutare, la Prof.ssa SEGGIO Sabrina si è trasferita in Lombardia, ove, per l'intero mese di settembre 2016, ha prestato servizio presso l'I.T.I. Molinari di Milano, costretta ad abbandonare il coniuge di GIORGIO Giuseppe, nato il 18.07.1969, il figlio di GIORGIO Michele, nato il 02.05.2001, ed il padre SEGGIO Gianfranco Adriano, nato il 18.06.1939, quest'ultimo, non solo, avanti negli anni, ma, per di più, affetto da gravissime patologie respiratorie e cardiologiche, così come emerso qualche mese dopo, e, quindi, bisognevole di costanti cure ed assistenza.

A seguito della presentazione di domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, la Prof.ssa SEGGIO Sabrina è stata collocata presso l'I.T.A. "Fermi" di Vittoria (RG), per l'a.s. 2016/2017, come da decreto dell'11.10.2016, prot. n° 6583/USC, dell'A.T. di Ragusa<sup>30</sup>.

Tale assegnazione provvisoria si è rivelata a dir poco "provvidenziale" perché, nel novembre 2016, le condizioni di salute del padre SEGGIO Gianfranco Adriano sono peggiorate bruscamente, facendo temere il peggio, quindi, è stato ricoverato presso l'Ospedale "Guzzardi" di Vittoria, ove gli è stata diagnosticata una broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), con grave interessamento dei sistemi respiratorio e cardiaco, per cui, una volta dimesso, gli è stato prescritta l'ossigenoterapia H24<sup>31</sup>.

Allorché, il sig. SEGGIO Gianfranco Adriano ha chiesto ed ottenuto di essere riconosciuto invalido al 100%, senza rivedibilità, e persona con handicap con connotazione di gravità ex art. 3, comma III, Legge n° 104/1992<sup>32</sup>.

Quindi, attese le condizioni di salute del padre ed al fine di prestare

---

<sup>28</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 16 ricorso.

<sup>29</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 17 ricorso.

<sup>30</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 18 ricorso.

<sup>31</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 19 ricorso.



le necessarie cure ed assistenza, la Prof.ssa SEGGIO Sabrina, prima, ha chiesto ed ottenuto<sup>33</sup> i permessi lavorativi retribuiti previsti dall'art. 33, comma III, Legge n° 104/1992, di cui ha regolarmente fruito nell'anno scolastico 2016/2017, e, poi, ha partecipato alle operazioni di mobilità interprovinciale del personale docente 2017/18 per la scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso discipline Economico-Aziendali (A045, ex A017), posto di sostegno (HH, ex AD03)<sup>34</sup>, indicando ritualmente, ai sensi dell'art. 9 O.M. 12.04.2017, n° 221, le preferenze territoriali provinciali dove poter ottenere tale trasferimento, specificando nell'apposita sezione del modulo-domanda i codici sintetici di scuole, ambiti e province, senza, tuttavia, poter materialmente inserire nel punto 29 di tale domanda la precedenza spettante in virtù dell'art. 33, comma V, Legge n° 104/1992 perché gli artt. 13, comma I, punto IV, e 14 C.C.N.I. Mobilità 11.04.2017<sup>35</sup> la limitano, illegittimamente, alla mobilità tra province diverse nelle operazioni di assegnazione provvisoria.

Tuttavia, in seguito alla comunicazione dei trasferimenti interprovinciali disposti nell'ambito delle operazioni di mobilità 2017/2018, pubblicati il 20.07.2017 dagli Ambiti Territoriali per le Province di Agrigento, di Caltanissetta ed Enna - Ufficio di Caltanissetta, di Caltanissetta ed Enna - Ufficio di Enna, di Catania, di Messina, di Palermo, di Ragusa e di Siracusa, alla Prof.ssa SEGGIO Sabrina NON è stato riconosciuto<sup>36</sup> il trasferimento interprovinciale presso le sedi indicate in domanda<sup>37</sup>.

Orbene, nei bollettini movimenti di che trattasi risultano presenti numerosi docenti con punteggio inferiore a quello maturato dalla Prof.ssa SEGGIO Sabrina (**95 punti**), che hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale richiesto in virtù di una "*non precisata*" precedenza prevista dal C.C.N.I. Mobilità 2017, denegata alla stessa dalla precitata normativa.

Pertanto, con pec del 30.07.2017, la Prof.ssa SEGGIO Sabrina ha

<sup>32</sup> Fascicolo di parte I grado: allegati nn. 20 e 21 ricorso.

<sup>33</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 22 ricorso.

<sup>34</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 23 ricorso.

<sup>35</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 41 ricorso.

<sup>36</sup> Fascicolo di parte I grado: allegati nn. 24/31 ricorso.

<sup>37</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 23 ricorso.



tempestivamente proposto reclamo<sup>38</sup> per mancato riconoscimento del trasferimento interprovinciale / errata attribuzione sede nelle operazioni di mobilità del personale docente 2017/18 indette ai sensi dell'O.M. 12.04.2017, n° 221, esitato solo dall'A.T. di Caltanissetta ed Enna - Ufficio di Enna<sup>39</sup> peraltro negativamente.

Successivamente, la Prof.ssa SEGGIO Sabrina ha presentato domanda di assegnazione provvisoria per la Provincia di Ragusa<sup>40</sup>, chiedendo, atteso lo status e le patologie del padre, di usufruire della precedenza di cui all'art. 8, comma I, punto IV, lett. i), C.C.N.I. Utilizzazioni 2017/18<sup>41</sup>, debitamente corredata dalla documentazione attestante sia la disabilità del medesimo genitore<sup>42</sup> che la sua qualità di "referente unico"<sup>43</sup>.

Su tale ultimo punto, giova precisare che la Prof.ssa SEGGIO Sabrina è l'unico familiare che si può prendere cura del sig. SEGGIO Gianfranco Adriano, in quanto egli è vedovo e l'altro figlio SEGGIO Alberto, ovvero il sottoscritto procuratore, è obbiettivamente impossibilitato ad assisterlo a causa dei numerosi impegni lavorativi (svolge la libera professione di avvocato) e familiari (è padre di n° 2 figli in tenera età, l'uno, nato il 10.05.2014, e, l'altro, nato il 10.10.2015, né la moglie, lavorando anch'ella, si può fare loro esclusivo carico).

Tuttavia, nella graduatoria di assegnazione provvisoria interprovinciale per la scuola secondaria di II grado per l'a.s. 2017/2018<sup>44</sup>, la Prof.ssa SEGGIO Sabrina veniva collocata al 36° posto senza il riconoscimento della suddetta precedenza, con l'inevitabile conseguenza, attesa l'estrema esiguità dei posti disponibili sul sostegno<sup>45</sup>, che, nell'a.s. 2017/2018, la Prof.ssa SEGGIO Sabrina non avrebbe ottenuto nemmeno l'assegnazione provvisoria in Provincia di Ragusa, quindi, al fine di vedere tutelati i suoi diritti, si è vista costretta ad adire le vie giudiziali.

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuali istanze di provvedimento

<sup>38</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 32 ricorso.

<sup>39</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 33 ricorso.

<sup>40</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 34 ricorso.

<sup>41</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 35 ricorso.

<sup>42</sup> Fascicolo di parte I grado: allegati nn. 19/21 ricorso.

<sup>43</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 36 ricorso.

<sup>44</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 37 ricorso.

<sup>45</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 38 ricorso.



cautelare e di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c. ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito web MIUR, depositato telematicamente il 30.08.2017, iscritto al n° 2508/2017 RGLP e ritualmente notificato, in uno al decreto di fissazione udienza, alle pubbliche amministrazioni resistenti in data 26 - 27.09.2017 a mezzo posta ed ai docenti controinteressati a mezzo pubblicazione sul sito MIUR il 26.09.2017 ed il 27.09.2017 su quello USR Sicilia<sup>46</sup>, la Prof.ssa SEGGIO Sabrina impugnava i trasferimenti interprovinciali del personale docente di ruolo per la scuola secondaria di secondo grado, posto di sostegno (HH) e/o classe di concorso discipline Economico-aziendali (A045), per tutti gli ambiti territoriali italiani del convenuto Ministero, validi per gli aa.ss. 2016/2017 e 2017/2018, eccependo: **1)** illegittimità Legge n° 107/2015, O.M. n° 241/2016, C.C.N.I. Mobilità 2016, O.M. n° 221/2017 e C.C.N.I. Mobilità 2017 e disparità di trattamento tra i docenti assunti; **2)** violazione principio di non discriminazione - mobilità su posto comune; **3)** omessa valutazione del servizio pre-ruolo prestato in scuole private ai fini sia della mobilità che della ricostruzione di carriera; **4)** violazione degli artt. 33, comma V, Legge n° 104/1992 e 601 D.Lgs. n° 297/1994.

Con il suddetto ricorso, la Prof.ssa SEGGIO Sabrina chiedeva al Tribunale adito, in via cautelare ed d'urgenza, ritenuti sussistenti i presupposti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, **1)** di accertare e ritenere il suo diritto al trasferimento o di precedenza ex artt. 33, comma V, Legge n° 104/1992 e 601 D.Lgs. n° 297/1994, anche previa disapplicazione degli artt. 13, comma I, punto IV , e 14 C.C.N.I. Mobilità 11.04.2017, e, per l'effetto, di ordinare al MIUR di riconoscerle il trasferimento interprovinciale, in via principale, presso l'A.T. di Ragusa (Ambiti 0023 e 0024) o, in subordine, nelle scuole / negli ambiti territoriali / nelle province secondo l'ordine preferenziale espresso in domanda, poiché in possesso di un punteggio superiore rispetto ai quei docenti che l'hanno ottenuto in virtù di analoga precedenza,; **2)** di accertare e ritenere, anche previa disapplicazione degli artt. 24, comma VI, C.C.N.I. Mobilità 08.04.2016,

---

<sup>46</sup> Allegato fascicolo di parte I grado.





e 23, comma VII, C.C.N.I. Mobilità 11.04.2017, il suo diritto a vedersi riconosciuto il servizio prestato come docente precaria ai fini del superamento del vincolo quinquennale nelle procedure di mobilità per il trasferimento anche su posto comune (A045, ex A017) per gli aa.ss. 2016/2017 e 2017/2018, e, per l'effetto, di ordinare al MIUR di riconoscerle il trasferimento interprovinciale, in via principale, presso l'A.T. di Ragusa (Ambiti 0023 e 0024) o, in subordine, nelle scuole / negli ambiti territoriali / nelle province secondo l'ordine preferenziale espresso nelle rispettive domande, poiché in possesso di un punteggio superiore rispetto ai quei docenti l'hanno ottenuto; **3)** di ritenere e dichiarare, anche previa disapplicazione dei CC.CC.NN.II. Mobilità 08.04.2016 ed 11.04.2017, nonché, delle OO.MM. n° 241/2016 e n° 221/2017, illegittimi perché contrastanti con l'art. 1, comma 108, Legge n° 107/2015, anche per come modificata dall'art. 1-bis D.L. n° 42/2016, convertito in Legge n° 89/2016, il suo diritto all'assegnazione della sede definitiva nell'ordine indicato nelle proprie domande di mobilità e secondo le preferenze territoriali e, quindi, in via principale nell'A.T. della Provincia di Ragusa (Ambiti 0023 e 0024) o, in subordine, nelle scuole / negli ambiti territoriali / nelle province secondo l'ordine preferenziale espresso nelle rispettive domande, e, per l'effetto, di sospendere l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai suoi danni, assegnandola definitivamente o, in subordine, anche temporaneamente e con riserva presso l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia / Ambito Territoriale della Provincia di Ragusa (Ambiti 0023 e 0024), adottando, comunque, tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare; **4)** di accertare e dichiarare in ogni caso, anche previa disapplicazione dell'allegato D "Tabella di valutazione dei titoli" e delle "Note comuni" dei CC.CC.NN.II. Mobilità 08.04.2016 ed 11.04.2017, nella parte in cui dispongono che *"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera"*, il suo diritto alla valutazione, nelle graduatorie per la



mobilità del personale docente, del servizio d'insegnamento svolto in istituti scolastici privati svolto negli aa.ss. 1998/1999 e 1999/2000, presso l'Istituto "Dante" di Ragusa, e negli aa.ss. 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 e 2012/2013, presso l'Istituto "Quasimodo" di Ragusa, o, in subordine, solo quello svolto presso quest'ultimo, nella stessa misura di quello prestato nella scuola statale e, conseguentemente, di ordinare all'Amministrazione scolastica di procedere alla relativa attribuzione di punteggio, rettificando i bollettini movimenti delle operazioni di mobilità del personale docente di che trattasi, tenendone conto anche per le operazioni di mobilità successive; nel merito: **1)** di confermare o, comunque, di emettere le suddette pronunzie di accertamento e di condanna in materia di mobilità ed inoltre di accertare e dichiarare il suo diritto ad avere computati *"agli effetti della progressione di carriera"*, ai sensi degli artt. 360, comma VI, e 485 D.Lgs. n° 297/1994, gli anni di servizio svolti presso i citati istituti privati o, in subordine, quelli svolti presso il solo Istituto "Quasimodo" di Ragusa, allo stesso modo del servizio svolto nella scuola statale, con conseguente condanna nei confronti dell'amministrazione scolastica al relativo riconoscimento in sede di ricostruzione di carriera ed a tutti gli effetti giuridici ed economici; **2)** di ritenere e dichiarare che, a causa dell'imposto trasferimento nell'Ambito Lombardia 0021 (Milano) - I.T.I. Molinari di Milano (codice: MITF11000E), nell'a.s. 2016/2017 e, comunque, per il triennio 2016/2018, ella ha subito danni patrimoniali e non patrimoniali, nonché, quelli patienti derivanti dall'esito negativo della sua domanda di trasferimento interprovinciale e, quasi sicuramente, della sua domanda di assegnazione provvisoria, e del consequenziale trasferimento ivi dall'01.09.2017, e, per l'effetto, di condannare i resistenti al pagamento in favore della medesima della complessiva somma di €. 10.000,00 o di quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia; **3)** il tutto con vittoria di spese e compensi difensivi.

Alla prima udienza del 09.10.2017, questo difensore depositava il



suddetto ricorso ritualmente notificato<sup>47</sup> e fascicolo di parte di cortesia, insistendo nelle proprie difese, quindi, il G.L. dichiarava la contumacia di tutti i resistenti, atteso che nessuno di loro si costituiva nella causa di lavoro n° 2508/2017 RGLP, e si riservava di provvedere sulla richiesta cautelare.

Riserva questa sciolta con ordinanza ex artt. 669 bis e 700 c.p.c. del 03.02.2018<sup>48</sup>, con la quale il G.L., in accoglimento parziale dell'istanza cautelare, dichiarava il diritto della Prof.ssa SEGGIO Sabrina ad usufruire della precedenza ex art. 33, commi V e VII, Legge n° 104/1992 e quello della stessa a partecipare alle operazioni di mobilità per il trasferimento su posto comune nelle operazioni di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2017/2018, in relazione all'ambito territoriale Sicilia 0023 e 0024 (ed eventualmente ad altri ambiti territoriali secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità), quindi, ordinava al Ministero convenuto di rinnovare le operazioni di mobilità già espletate, tenendo conto degli enunciati criteri, confermando l'udienza del 10.09.2018 già fissata per la trattazione del merito.

In data 12-13.02.2018, la suddetta ordinanza veniva notificata spedita in forma esecutiva alle pubbliche amministrazioni contumaci<sup>49</sup>, che la ottemperavano senza reclamarla nel termine di legge, divenendo quindi irrevocabile il 19.02.2018<sup>50</sup>.

La causa di lavoro n° 2508/2017 RGLP veniva rinviata più volte per discussione orale e decisione fino ad essere trattenuta in camera di consiglio all'udienza dell'11.04.2019, 10 gg. prima della quale, il sottoscritto difensore si limitava a depositare telematicamente nota spese<sup>51</sup>, attestazione d'irrevocabilità dell'ordinanza del 03.02.2018 e n° 9 recentissime pronunce<sup>52</sup> che confermavano la fondatezza dei motivi di ricorso, ritenendo, a buon ragione, inutile redigere note conclusive atteso che i resistenti erano tutti contumaci e la suddetta ordinanza era per buona parte favorevole.

<sup>47</sup> Allegato fascicolo di parte I grado.

<sup>48</sup> Allegato n° 2.

<sup>49</sup> Allegato fascicolo di parte I grado.

<sup>50</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 1 nota deposito 01.04.2019.

<sup>51</sup> Fascicolo di parte I grado.

<sup>52</sup> Fascicolo di parte I grado: allegati nn. 1/10 nota deposito 01.04.2019.



Il Tribunale di Ragusa - Sezione Lavoro e Previdenza, nella persona del Dott. Gaetano Dimartino, con sentenza n° 388/2019 emessa l'11.04.2019 nella causa di lavoro n° 2508/2017 RGLP, pubblicata in pari data<sup>53</sup>, comunicata il 30.04.2019, ha testé statuito: "Ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente decidendo: in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di Seggio Sabrina a partecipare alle operazioni di mobilità per il trasferimento su posto comune nelle operazioni di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2017/2018, in relazione all'ambito territoriale Sicilia 0023 e 0024 (ed eventualmente ad altri ambiti territoriali secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità); ordina conseguentemente al Ministero convenuto di rinnovare le operazioni di mobilità già espletate, tenendo conto degli enunciati criteri; rigetta nel resto; condanna il M.I.U.R. a rifondere alla ricorrente metà delle spese processuali, che liquida nell'intero in complessivi €. 3.259,00, di cui €. 259,00 per spese ed €. 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CA come per legge, compensando tra le parti la restante metà".

Tale sentenza è ingiusta e merita di essere parzialmente riformata e, a tal fine, **SI IMPUGNA IL SUO CAPO RELATIVO AL DISCONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI PRECEDENZA EX ART. 33, COMMI V E VII, LEGGE N° 104/1992 NELLE OPERAZIONI DI MOBILITA' INTERPROVINCIALE A.S. 2017/2018, COL QUALE E' STATO RIGETTATO IL IV MOTIVO DI RICORSO**<sup>54</sup>.

Per il seguente principale ed unico

#### M O T I V O

**Erronea interpretazione ed applicazione delle norme di diritto - motivazione carente, illogica e contraddittoria - violazione artt. 33, comma V, Legge n° 104/1992 e 601 D.Lgs. n° 297/1994**

Innanzitutto, giova evidenziare, anche se il Giudice di prime cure non ha minimamente messo in discussione la qualità di referente unico della ricorrente, odierna appellante, che il disabile ha diritto a scegliere il familiare da cui farsi assistere e non v'è dubbio alcuno che la

<sup>53</sup> Allegato n° 1.

<sup>54</sup> Allegato n° 1: sentenza appellata, pagg. 8/10.



scelta del sig. SEGGIO Gianfranco Adriano sia ricaduta sulla figlia Sabrina.

Tale diritto è espressamente riconosciuto dal Consiglio di Stato<sup>55</sup> e dall'I.N.P.S.<sup>56</sup>, secondo cui: "la persona con disabilità in situazione di gravità può liberamente effettuare la scelta su chi, all'interno della stessa famiglia, debba prestare l'assistenza prevista dai termini di legge", e confermato dal T.A.R. Puglia<sup>57</sup>, secondo cui, visto che la Legge 104 ha come obiettivo primario la tutela delle persone disabili, il lavoratore richiedente i benefici può anche non essere il suo unico familiare in grado, teoricamente, di prestargli assistenza, ma deve essere colui che, di fatto, gli presta assistenza, senza che siano necessarie la convivenza con il disabile<sup>58</sup>, l'esclusività e la continuità dell'assistenza<sup>59</sup>.

Peraltro, l'altro figlio del sig. SEGGIO Gianfranco Adriano, ovvero il sottoscritto difensore, era, ed è tutt'ora, obiettivamente impossibilitato a prendersene cura per i dichiarati motivi lavorativi e familiari<sup>60</sup>, anche se la Legge n° 104/1992 non richiede affatto che gli altri parenti del soggetto effetto da handicap grave debbano dichiarare la loro impossibilità di assisterlo.

Fatte queste doverose puntualizzazioni, la Prof.ssa SEGGIO Sabrina ha rivendicato, in virtù dell'assistenza prestata al padre SEGGIO Gianfranco Adriano, invalido al 100% e disabile grave<sup>61</sup>, il diritto al trasferimento negli ambiti della Provincia di Ragusa ex artt. 33, comma V, Legge n° 104/1992 e 601 D.Lgs. n° 297/1994 o, in subordine, alla precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale, illegittimamente limitata alle operazioni di assegnazione provvisoria dagli artt. 13, comma I, punto IV, e 14 C.C.N.I. Mobilità 11.04.2017<sup>62</sup>.

Orbene, la tutela dell'assistenza alle persone invalide ed il conseguenziale diritto di trasferimento o di precedenza dei lavoratori che li assistono sono posti direttamente dalla Legge, quindi, non è

<sup>55</sup> Cons. Stato n° 394/1997.

<sup>56</sup> Circ. INPS n° 90/2007.

<sup>57</sup> T.A.R. Puglia, n° 348/2008.

<sup>58</sup> Art. 19 Legge n° 53/2000.

<sup>59</sup> Legge n° 183/2010.

<sup>60</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 36 ricorso.

<sup>61</sup> Fascicolo di parte I grado: allegati nn. 20 e 21 ricorso.

<sup>62</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 41 ricorso.



derogabile dalla contrattazione collettiva, che, costituendo fonte gerarchicamente inferiore, non può dettare una normativa maggiormente restrittiva per i lavoratori nel disciplinarne i trasferimenti; ciò vale a maggior ragione se si considera che l'art. 33, comma V, è **norma imperativa** perché la Legge n° 104/1992, contenendo "*I principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata*", è una **lex specialis**, quindi, non è abrogabile da leggi successive, quale la Legge n° 107/2015, e non è derogabile dalle suddette norme pattizie, che vanno dichiarate nulle ex art. 1418, comma I, c.c. e, quindi, disapplicate<sup>63</sup>.

Il tutto senza che possano essere adottati in senso contrario: **1)** le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive ex art. 2103 c.c. perché il disposto dell'art. 33, comma V, Legge n° 104/1992 pone un limite legislativo al potere datoriale di disporre unilateralmente del luogo d'esecuzione della prestazione lavorativa; **2)** il potere delle parti sociali di derogare alla disciplina sancita dalla legge in forza dell'art. 2, comma II, D.Lgs. n° 165/2001, in quanto alla contrattazione collettiva è consentito disciplinare la materia già regolamentata dalla Legge soltanto qualora si tratti di disposizioni relative alla disciplina dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di contro, l'art. 33, comma V, Legge n° 104/92 trova applicazione a tutti i rapporti di lavoro, sia pubblici che privati, ponendo principi diretti a tutelare i diritti del disabile costituzionalmente protetti; **3)** la locuzione "*ove possibile*", contenuta nell'art. 33, comma V, Legge n° 104/1992, non può essere interpretata come un diritto della P.A. a far valere, incondizionatamente, le proprie ragioni di economia e migliore organizzazione, *in primis*, perché esse non si possono basare su valutazioni meramente discrezionali o di opportunità dell'amministrazione, ma esclusivamente su circostanze oggettive

<sup>63</sup> Trib. Vercelli, 12.01.2017; Trib. Genova, 20.09.2016; Trib. Frosinone, 14.07.2016, n° 802; Trib. Frosinone, 17.12.2015, n° 12076; Trib. Taranto, 15.09.2015; Trib. Taranto, 13.08.2013; Cass. Civ., 27.03.2008, n° 7945; Trib. Lecce, 10.07.2009 e 13.07.2008; Trib. Pesaro, 15.07.2005, n° 320; Cass. Civ., 02.11.2006, n° 23526; Cass. Civ., 29.08.2002, n° 12692; Cons. Stato, 17.10.2000, n° 1623; Cass. Civ., 29.03.1999, n° 3027; Cons. Stato, 10.12.1996, n° 1813.



impeditive dell'esercizio del diritto di che trattasi<sup>64</sup>, e, *in secundis*, perché il disposto dell'art. 601 D.Lgs. n° 297/94, diversamente da quello generale, non prevede limiti al proprio contenuto precettivo e, quindi, ha la struttura di norma imperativa incondizionata, portatrice di valori di rilievo costituzionale<sup>65</sup>.

Le suddette argomentazioni giuridiche trovano piena conferma in numerosissime pronunce<sup>66</sup>, ivi incluse quelle richiamate a piè di pagina, e nelle più recenti depositate telematicamente in primo grado l'01.04.2019: ordinanza n° 13301/17 Tribunale di Termini Imerese, ordinanza n° 3634/18 T.A.R. Lazio<sup>67</sup>, sentenza n° 277/18 Tribunale di Pisa, sentenza n° 334/18 Tribunale di Vicenza, sentenza n° 941/18 Tribunale di Patti, ordinanza n° 12585/18 Tribunale di Cosenza ed ordinanza n° 6150/19 Cassazione<sup>68</sup>, delle quali meritano di essere testualmente riportati i passi salienti di almeno tre:

- l'ordinanza n° 12585/18 Tribunale di Cosenza<sup>69</sup> recita: <<...Ritiene questo giudice, condividendo l'orientamento espresso da molti giudici di merito (Tribunale Busto Arsizio, ordinanza 27.12.2017, Tribunale di Cagliari, ordinanza 7.9.2017), che **il suddetto art. 13, IV punto, si pone in netto contrasto con la norma di cui all'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 ....e il comma 3 fa espresso riferimento al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado. I rapporti tra contratto collettivo del dipendente pubblico e legge sono disciplinati dal secondo comma dell'art. 2 D.Lgs. n. 165 del 2001 recita ..... **Il****

<sup>64</sup> Cass. n° 5900/2016; Circolare n° 13/2010 Dip. Funz. Pubbl.; Legge n° 183/2010.

<sup>65</sup> Art. 38, comma II, Cost..

<sup>66</sup> Cfr. TAR Toscana, n° 926/2017; TAR Campania, n° 1058/2017; Trib. Vercelli, 12.01.2017; Cass. Civ., 13.10-12.12-2016, n° 25379; Trib. Genova, 20.09.2016; Trib. Frosinone, 14.07.2016, n° 802; Trib. Frosinone, 17.12.2015, n° 12076; Cons. Stato, Sez. III, 10.11.2015, n° 5113; Trib. Taranto, 15.09.2015; Trib. Firenze, n° 39/2015; Cass. Civ., 18.12.2013, n° 28320; Trib. Taranto, 13.08.2013; Corte Cost., 18.07.2013, n° 203; TAR Trento, Sez. A, n° 218/2013; Cass. Civ., 07.06.2012, n° 9201; TAR Lazio, 06.12.2012, n° 110239; Cass. Civ., n° 12097/2010; Trib. Lecce, 10.07.2009; Cass. Civ., SS.UU., 27.03.2008, n° 7945; Cass. Civ., 02.11.2006, n° 23526; Trib. Pesaro, 15.07.2005, n° 320; Cass. Civ., n° 481/2003; Cass. Civ., 29.08.2002, n° 12692; Cons. Stato, 17.10.2000, n° 1623; Cass. Civ., 29.03.1999, n° 3027; Cons. Stato, 10.12.1996, n° 1813.

<sup>67</sup> Il T.A.R. Lazio, Sez. III bis, con ordinanza 15 giugno 2018, n° 3634, ha sospeso l'applicazione dell'O.M. 09 marzo 2018, n° 207, perché confliggente con l'art. 33, comma V, Legge n° 104/1992, richiamato dall'art. 61 Testo unico sull'istruzione, **nella parte in cui esclude dal diritto di precedenza nella mobilità interprovinciale il discendente di soggetto versante in handicap di particolare gravità.**

<sup>68</sup> Fascicolo di parte I grado: allegati nn. 2/10 nota deposito 01.04.2019.



contratto collettivo può dunque in alcuni casi derogare alle norme pubblicistiche ma ciò non è possibile qualora si tratti di disposizioni dirette ad attuare fondamentali principi di solidarietà sociale, costituzionalmente garantiti. L'art. 33 comma 5 della legge n. 104 del 1992, sia per la ratio che per il tenore testuale è sicuramente una norma imperativa inderogabile, a prescindere da una espressa previsione in tal senso. La disciplina di cui alla legge n. 104 è volta infatti ad attuare quei fondamentali diritti della persona affetta da handicap, prevedendosi l'eliminazione di tutti quegli ostacoli, materiali e giuridici, che ne possono limitare il regolare dispiegarsi nella vita di relazione. E la ratio dell'art. 33 comma 5 è non solo quella di assegnare benefici a soggetti che hanno un parente portatore di handicap ma anche e soprattutto di garantire al portatore di handicap la continuità dell'assistenza in atto. Detta norma dunque si caratterizza come norma attuativa di quei principi di solidarietà sociale previsti dalla Costituzione sicché è innegabile che la stessa non sia derogabile per intervento e per effetto di una contrattazione collettiva. Ne consegue che la precedenza prevista da una lex speciali in materia di diritti volti a garantire l'integrazione sociale e assistenza della persona handicappata, non può essere derogata da un contratto collettivo contenente norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti. Peraltro, è evidente un trattamento discriminatorio tra i docenti in quanto se il diritto di precedenza è attribuito nella mobilità provinciale e nella procedura di assegnazione provvisoria a fortiori non può essere escluso in quella interprovinciale perché è proprio nei trasferimenti tra province diverse e lontane che diventa, sul piano oggettivo e logistico, difficile se non impossibile provvedere alle cure del familiare disabile ed ancor di più se il docente è l'unico referente. La deroga alla L. 104/1992 ad opera del CCNI mobilità 2016/2017 e 2017/2018 non è dunque legittima. In tal senso si è espressa anche di recente la giurisprudenza di merito "Si ritiene infatti che le

<sup>69</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 9 nota deposito 01.04.2019.





**clausole dei citati CCNI**, nel limitare la preferenza accordata al docente figlio e referente unico che assista con continuità il genitore in stato di handicap grave alla sola mobilità annuale, escludendola invece nella mobilità definitiva, e, parimenti, nel limitare il diritto di scelta prioritaria del dipendente nella suddetta situazione alla sola mobilità provinciale, accordandolo invece, in sede di mobilità extra-provinciale, solo ai genitori di figli disabili, **violino la norma imperativa del citato art. 33 l. 104/1992 e succ. mod., come interpretato dalla Suprema Corte di Cassazione, anche alla stregua della normativa sovranazionale e comunitaria**. Ed invero, la norma di cui all'art. 33 cit. "deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati - alla luce dell'art. 3, secondo comma, Cost., dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge n. 18 del 2009 - in funzione della tutela della persona disabile" (Cass. n. 25379/2016): il diritto del disabile all'assistenza - tutelato tramite l'assegnazione del familiare che gli presta assistenza nel posto di lavoro sito nel luogo il più vicino possibile al domicilio dell'assistito - **è un diritto assoluto, tanto da determinare un'interpretazione restrittiva dell'inciso "ove possibile" di cui all'art. 33 cit., tale cioè da comprendere solo i casi di effettiva e motivata sussistenza di superiori esigenze pubblicistiche, non invece da includere in detta accezione l'astratto e generico contemperamento di esigenze di diversa natura di altri lavoratori, che pure aspirino all'assegnazione di quel posto, non usufruendo della preferenza ex art. 33 cit.**" (Tribunale di Alessandria, sentenza n. 201 del 2018)...>><sup>70</sup>.

- La sentenza n° 941/18 Tribunale di Patti<sup>71</sup> afferma: <<...A fronte della natura imperativa di tali disposizioni (ndr. artt. 33, comma V, Legge n° 104/1992 e 601 D.Lgs. n° 297/94) di tutela, che **riguardano indistintamente tutti i congiunti** di portatore di handicap grave, che siano referenti unici per l'assistenza, **non vi**

<sup>70</sup> Conformi: Trib. Vicenza, 03.07.2018, n° 334; Trib. Pisa, 19.06.2018, n° 277.

<sup>71</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 8 nota deposito 01.04.2019.



sono motivi per differenziare la fruibilità del diritto di precedenza a seconda della natura della parentela. E, a maggior ragione, nel caso in cui la parentela sia nel medesimo grado, come nel caso di specie. Conseguentemente, l'art. 13 punto IV del CCNI sulla mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/17, nonché, l'analoga disposizione prevista dal CCNL per la mobilità 2017/2018, nella parte in cui limitano ai soli trasferimenti nell'ambito provinciale il diritto di precedenza del figlio referente unico per l'assistenza del genitore in condizioni di disabilità grave, limitano in maniera significativa l'effettività dei diritti riconosciuti dalle norme imperative appena richiamate, senza alcuna giustificazione. Peraltro, tale limitazione risulta palesemente priva di razionale giustificazione, se si considera che il diritto di precedenza è invece pienamente riconosciuto ai genitori di figli disabili. Dunque, la disposizione contrattuale è altresì fonte di ingiustificata disparità tra soggetti in posizioni del tutto analoghe (i genitori che devono assistere i figli disabili)....>>.

- Infine, l'ordinanza n° 13301/17 del Tribunale di Termini Imerese<sup>72</sup> statuisce che il diritto al trasferimento ex artt. 33, comma V, Legge n° 104/1992 e 601 D.Lgs. n° 297/1994 spetta persino alla docente che assiste la suocera portatrice di handicap grave ex art. 3, comma III, Legge n° 104/1992: <<...Sul punto, va rilevato che, nel settore scolastico, opera l'art. 601 del d.lgs. 297/1994, il quale, al primo comma, sancisce che gli artt. 21 e 33 della legge 104/1992 "si applicano al personale di cui al presente testo unico", mentre, al secondo comma, dispone che tali norme "comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità". Quest'ultima disposizione (art. 601), non prevedendo limiti al proprio contenuto precettivo, a differenza della disciplina generale, presenta la struttura della norma imperativa incondizionata, attuativa di valori di rilievo costituzionale. Sicché, tenuto conto che l'art 33 c. 5 della legge 104/1992, accorda al "lavoratore di cui al comma 3 (ha) diritto a

<sup>72</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 3 nota deposito 01.04.2019.



scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede", va apprezzata la maggiore tutela accordata al portatore di handicap dalla disposizione speciale dell'art. 601 citato: **una diversa interpretazione dalla sua lettera, infatti, non sarebbe in piena consonanza con i precetti costituzionali degli articoli 3, comma 2 e 38 della Costituzione, dell'articolo 26 della Carta di Nizza, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite del 13/12/2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge 18/2009.** Sulla base di quanto esposto, accertata la natura imperativa delle disposizioni in esame, **non può non rilevarsi la nullità del CCNI, nella parte in cui nega la precedenza assoluta nelle operazioni di trasferimento interprovinciale al docente che assiste un soggetto portatore di handicap grave....>>.**

Orbene, con l'ordinanza del 03.02.2018<sup>73</sup>, il Giudice di prime cure ha dichiarato il diritto della Prof.ssa SEGGIO Sabrina ad usufruire della precedenza ex art. 33, commi V e VII, Legge n° 104/1992 nelle operazioni di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2017/2018, in relazione all'ambito territoriale Sicilia 0023 e 0024, ordinando al Ministero convenuto di rinnovare l'espletate operazioni di mobilità.

Per come si evince dalla sua motivazione, il G.L. ha assunto tale decisione in virtù delle norme invocate e dei precedenti giurisprudenziali richiamati in ricorso, della comprovata qualità della Prof.ssa SEGGIO Sabrina di referente unico del padre disabile grave ex art. 3, commi V e VII, Legge n° 104/1992 e dell'omessa allegazione e prova delle ragioni in virtù delle quali il Ministero convenuto ha disconosciuto il diritto della Prof.ssa SEGGIO Sabrina di beneficiare della precedenza nella mobilità interprovinciale.

Tutto ciò lasciava presagire che il riconoscimento della precedenza ex art. 33, comma V, Legge n° 104/1992 nelle operazioni di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2017/2018 fosse confermato in sentenza, tuttavia, la Prof.ssa SEGGIO Sabrina ha dovuto assistere sbigottita ad

---

<sup>73</sup> Allegato n° 2.



un vero e proprio "coup de théâtre": la sentenza appellata non ha confermato l'ordinanza cautelare sul punto.

Negando il diritto di precedenza ex art. 33, commi V e VII, Legge n° 104/1992 nelle operazioni di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2017/2018 sulla scorta di motivazioni, non solo, diametralmente opposte a quelle che lo avevano indotto, appena un anno prima, a riconoscerlo, ma, addirittura, palesemente illogiche ed infondate, il Giudice del Lavoro Ibleo ha smentito se stesso.

Nell'ordinanza cautelare, il riconoscimento del diritto de quo è così motivato: <<come chiarito da giurisprudenza costante, il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio non è assoluto e privo di condizioni, in quanto l'inciso "ove possibile" richiede un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, con il recesso del diritto stesso ove risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, in quanto in tali casi - segnatamente per quanto attiene ai rapporti di pubblico impiego - potrebbe determinarsi un danno per la collettività (Cass. Civ., S.U., 27.03.2008, n. 7945 e successiva giurisprudenza conforme); nel caso di specie **l'amministrazione scolastica non ha indicato le ragioni per cui ha disconosciuto il diritto della docente di beneficiare della precedenza in sede di mobilità interprovinciale; la documentazione allegata al ricorso è sufficiente a dimostrare** che il padre della ricorrente è portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 104/92 e che i membri del nucleo familiare non possono assisterlo>><sup>74</sup>.

In pratica, il Giudice di prime cure, facendo buon governo degli artt. 2103 e 2697 c.c., ha riconosciuto il diritto in parola perché, da un lato, **il Ministero resistente, rimanendo contumace, non ha allegato, men che meno provato, quelle ragioni tecniche, organizzative e produttive in virtù delle quali il diritto de quo avrebbe subito una limitazione per la clausola generale rappresentata dalla formula "ove possibile" contenuta nell'art. 33, comma V, Legge n° 104/1992, e,**

---

<sup>74</sup> Allegato n° 2: ordinanza cautelare, pagg. 8/9.



dall'altro, la Prof.ssa SEGGIO Sabrina ha invece provato di possedere tutti i requisiti necessari per il riconoscimento del medesimo diritto.

Nella sentenza appellata, il disconoscimento del diritto de quo è così motivato: <<con riguardo al disconoscimento del diritto di precedenza previsto dalla l. n. 140/92, il provvedimento cautelare non può essere confermato alla luce del più recente orientamento emerso dalla giurisprudenza di questo tribunale; in coerenza con tale indirizzo va rilevato che le disposizioni di cui alla l. n. 104/92 attribuiscono al lavoratore che assiste un familiare portatore di handicap grave, un diritto limitato da una clausola generale rappresentata dalla formula "ove possibile" che è comunemente interpretata quale necessità di contemperare le esigenze organizzative del datore di lavoro con quelle di assistenza familiare dei dipendenti>><sup>75</sup>.

Tale repentino e radicale mutamento si basa sul nuovo orientamento giurisprudenziale del Tribunale di Ragusa e sulle statuizioni della sentenza n° 585/16 della Cassazione<sup>76</sup>.

Riguardo al primo, si rileva che il Giudice di prime cure non indica neppure quali siano le pronunce del Tribunale di Ragusa che hanno determinato tale mutamento giurisprudenziale, né quali siano le motivazioni che le sorreggono, impendendo a questa difesa di confutarne la fondatezza; ciò da solo costituisce vizio di motivazione della sentenza appellata, tuttavia, non intendendo sottrarci al dovere difensivo di formulare censure al riguardo, ci si vede costretti a farlo in negativo.

Orbene, secondo il precedente orientamento del Tribunale di Ragusa<sup>77</sup>, il MIUR era tenuto ad allegare e dimostrare le ragioni tecniche, organizzative e produttive che limitavano il diritto al trasferimento ex art. 33, comma V, Legge n° 104/1992, seppure sotto la forma affievolita di precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale, sfruttando l'inciso "ove possibile" contenuto in tale norma, ne consegue, gioco-forza, che, secondo quello attuale, le suddette ragioni sussistono in re ipsa e non necessitano di prova,

<sup>75</sup> Allegato n° 1: sentenza appellata, pagg. 8/9.

<sup>76</sup> Allegato n° 1: sentenza appellata, pagg. 8/10.

<sup>77</sup> Ex multis: Trib. Ragusa, 02.11.2016.



tradotto: il MIUR può tranquillamente rimanere contumace tanto il disposto degli artt. 2103 e 2697 c.c. non verrà applicato!

Non v'è chi non vede che un siffatto orientamento giurisprudenziale, non solo, contrasta nettamente con quello consolidato, ma, addirittura, nega totalmente i fondamentali principi costituzionali e giuslavoristici.

Invero, il diritto *de quo* può essere legittimamente negato solo allorquando, alla stregua di un equo bilanciamento tra tutti gli implicati interessi costituzionalmente rilevanti, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive od organizzative del datore di lavoro, per tradursi, nei casi in cui si sia in presenza di rapporto di lavoro pubblico, in un danno per l'interesse della collettività, ma solo ove tali esigenze siano adeguatamente provate dal datore di lavoro e non eccepite solo genericamente<sup>78</sup>: nel nostro caso il MIUR non ha fatto neppure questo.

Ergo, ritenuto che l'art. 33, comma V, Legge n° 104/1992 prevede il diritto del lavoratore di scegliere "ove possibile" la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, ricadeva solo sul MIUR l'onere di provare l'indisponibilità di posti che avrebbe reso impossibile il trasferimento della Prof.ssa SEGGIO Sabrina in occasione della mobilità interprovinciale *de qua*.

Riguardo alle seconde, si rileva che il richiamo di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 15.01.2016, n° 585, è poco pertinente ed evidenzia ulteriormente la discrasia fra le motivazioni della sentenza e quelle dell'ordinanza in parola.

Certamente non sfuggirà all'Ecc.ma Corte adita che la suddetta pronuncia di legittimità è di ben due anni anteriore all'ordinanza cautelare, quindi, il G.L. del Tribunale di Ragusa, alla data del 03.02.2018, non poteva ignorarne l'esistenza e, ciò nondimeno, ha deciso di non conformarvisi, evidentemente perché non lo riteneva rilevante e/o pertinente, convincimento questo totalmente ribaltato con la sentenza emessa l'anno dopo.

<sup>78</sup> Trib. Milano, n° 9366/2019 e n° 30851/2018; Cass. Civ., 20.09.2012, n° 15873.



In secondo luogo, si rileva che le statuizioni contenute nella sentenza n° 585/2016 che disconoscono il diritto di precedenza ex art. 33, comma V, Legge n° 104/1992 nelle operazioni di mobilità rappresentano un obiter dictum, ergo sono prive di forza vincolante e non assurgono a dignità di precedente, tanto è vero che nessuna delle pronunce richiamate da questa difesa vi si è conformata, Giudice di prime cure compreso con l'ordinanza del 03.02.2018.

Ma anche ammesso e non concesso che la sentenza n° 585/2016 costituisca valido precedente è necessario leggerla tutta per comprendere il ragionamento seguito dagli Ermellini per giungere a ritenere le norme pattizie coerenti con l'art. 33 Legge n° 104/1992.

Nel 10 punto della pronuncia de qua viene illustrato che l'art. 8 del contratto collettivo decentrato del 31.05.2002, regolante la mobilità dei dipendenti dei conservatori pubblici, prevede una graduazione nelle precedenza: i dipendenti disabili hanno una priorità assoluta, quelli genitori di figli disabili o coniugi di disabili ne hanno una relativa, ovvero con limitazioni territoriali predefinite, e, infine, quelli che assistono disabili parenti (diversi dai figli e dal coniuge) od affini entro il terzo grado hanno diritto all'attribuzione di punti supplementari ed utili a formare un punteggio complessivo tale da fargli ottenere una collocazione potiore in graduatoria.

Orbene, stessa cosa non può dirsi per l'omologo C.C.N.I. Mobilità 11.04.2017<sup>79</sup>, prevedendo, nelle operazioni di mobilità interprovinciale, che i docenti disabili e quelli genitori o coniugi di disabili godono di precedenza, questi ultimi, peraltro, senza alcuna limitazione territoriale predefinita, mentre, quelli che assistono disabili parenti (diversi dai figli e dal coniuge) od affini entro il terzo grado non godono né di precedenza, né di punteggio aggiuntivo.

Dunque, è lecito affermare che il richiamo della sentenza n° 585/2016 non è affatto pertinente perché il C.C.N.I. Mobilità 11.04.2017, a differenza del suddetto contratto collettivo decentrato del 31.05.2002, crea una disparità fra docenti tanto grave ed ingiustificata da rendere

---

<sup>79</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 41 ricorso.



impossibile considerarlo coerente con l'art. 33 Legge n° 104/1992, così come evidenziato dalle pronunce richiamate da questa difesa.

Orbene, in occasione delle operazioni di mobilità interprovinciale 2017/18, la Prof.ssa SEGGIO Sabrina, NON ha ottenuto il trasferimento richiesto, vedendosi "scavalcata" da ben n° 41 colleghi: n° 1 ad Agrigento con punteggio inferiore e precedenza<sup>80</sup>, n° 1 a Caltanissetta con punteggio inferiore e precedenza<sup>81</sup>, n° 4 ad Enna di cui n° 2 con punteggio superiore ma senza precedenza e n° 2 con punteggio inferiore e precedenza<sup>82</sup>, n° 15 a Catania di cui n° 5 con punteggio superiore ma senza precedenza e n° 10 con punteggio inferiore e precedenza<sup>83</sup>, n° 3 a Messina con punteggio inferiore e precedenza<sup>84</sup>, n° 16 a Palermo di cui n° 4 con punteggio superiore ma senza precedenza e n° 12 con punteggio inferiore e precedenza<sup>85</sup> e n° 1 a Ragusa con punteggio inferiore e precedenza<sup>86</sup>.

In effetti, la Prof.ssa SEGGIO Sabrina, avendo partecipato alla suddetta mobilità 2017/18 con 95 punti per la Provincia di Ragusa (6 punti in più per ricongiungimento al coniuge) ed 89 per le altre, qualora le fosse stato confermato il diritto ex art. 33, commi V e VII, Legge n° 104/1992, avrebbe ottenuto il trasferimento in luogo di tutti e 41 i suddetti colleghi o, comunque, degli 11 non titolari di precedenza ex C.C.N.I.; peraltro, le sue chances sarebbero state almeno doppie se, al contempo, ella avesse potuto partecipare anche per la classe curriculare, così come previsto da ordinanza e sentenza di primo grado in accoglimento del II motivo di ricorso, ovvero il computo del servizio pre-ruolo sul sostegno ai fini del superamento del vincolo quinquennale ex art. 127, comma II, D.Lgs. n° 297/1994.

Infine, non ci si può esimere dal rilevare che il trattamento deteriore previsto per il docente che assiste il familiare disabile grave è del tutto illogico, ingiusto e contrario allo stesso spirito della Legge n° 104/1992 perché il diritto del lavoratore di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere è unicamente

<sup>80</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 24 ricorso.

<sup>81</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 25 ricorso.

<sup>82</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 26 ricorso.

<sup>83</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 27 ricorso.

<sup>84</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 28 ricorso.

<sup>85</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 29 ricorso.





funzionale a quello del disabile ad essere assistito, che è il vero oggetto della tutela apprestata da tale Legge, che, peraltro, non prevede alcuna delle distinzioni previste dal C.C.N.I. Mobilità 2017<sup>87</sup>.

**A parità di grado di parentela, per quale ragione il diritto del genitore disabile ad essere assistito dal figlio deve essere meno tutelato di quello del figlio o del marito disabile ad essere rispettivamente assistito dal genitore e dalla moglie?**

**Non v'è chi non vede che la stabilizzazione della cura del familiare disabile passa necessariamente per il riconoscimento al docente che lo assiste della precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale, riconoscergliela solo per quelle di assegnazione provvisoria la rende oggettivamente precaria perché ogni anno viene messa in discussione!**

#### I S T A N Z E

##### 1) Istanza di inibitoria ex artt. 283 e 351 c.p.c.

Il suesteso appello è pienamente fondato e meritevole di accoglimento, nelle more del giudizio, però s'impone la sospensione dell'esecutività o dell'esecuzione del capo della sentenza appellata relativo al disconoscimento del diritto di precedenza ex Legge n° 104/1992 nelle operazioni di mobilità interprovinciale a.s. 2017/18 stante il grave ed irreparabile pregiudizio che in difetto ne deriverebbe alla appellante.

Ritenuto sussistente il presupposto del *fumus boni juris* in virtù delle esaustive argomentazioni giuridiche utilizzate a sostegno della chiesta riforma parziale della sentenza appellata, questa difesa ritiene di doversi soffermare sul *periculum in mora*.

Il Giudice di prime cure, ritenendo illegittimi, in virtù dalla clausola 4 Direttiva n° 1999/70/CE, gli artt. 24, comma VI, C.C.N.I. Mobilità 2016 e 23, comma VII, C.C.N.I. Mobilità 2017<sup>88</sup>, laddove escludono il servizio pre-ruolo prestato sul sostegno ai fini del superamento del vincolo quinquennale ex art. 127, comma II, D.Lgs. n° 297/1994, ha dichiarato, in accoglimento del II motivo del ricorso, il diritto della Prof.ssa SEGGIO Sabrina a partecipare alle operazioni di mobilità per il trasferimento su posto comune (A045 ex

<sup>86</sup> Fascicolo di parte I grado: allegato n° 30 ricorso.

<sup>87</sup> Trib. Cagliari, 27.04.2017.



A017) nelle operazioni di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2017/2018, in relazione all'ambito territoriale Sicilia 0023 e 0024 (ed eventualmente ad altri ambiti territoriali secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità), **tuttavia, di fatto, l'accoglimento parziale del ricorso equivale al suo rigetto integrale.**

Invero, nelle operazioni di mobilità per l'a.s. 2017/2018, la Prof.ssa SEGGIO Sabrina non può beneficiare del punteggio fino ad allora maturato (95 per la Provincia di Ragusa ed 89 per le altre) perché, essendo stato prestato per lo più su sostegno, va sostanzialmente dimezzato per il trasferimento su posto comune (A045 ex A017) e basta esaminare i bollettini movimenti 2017/2018<sup>89</sup> per accorgersi che tutti i docenti che l'hanno ottenuto sono titolari di un punteggio superiore, quindi, l'accoglimento del II motivo del ricorso **non consente** all'odierna appellante di ottenere il trasferimento interprovinciale in alcuno degli ambiti siciliani, men che meno nei due iblei.

Ragion per cui la Prof.ssa SEGGIO Sabrina ha partecipato alle operazioni di mobilità interprovinciale del personale docente 2019/2020 per la scuola secondaria di II grado su posto di sostegno<sup>90</sup>, visto che la sentenza appellata è stata pubblicata in data successiva, **senza poter materialmente inserire** la precedenza spettante ex art. 33, commi V e VII, Legge n° 104/1992 perché gli artt. 13, comma I, punto IV, e 14 C.C.N.I. Mobilità del 06.03.2019, al pari di quelli precedenti, la limitano alla mobilità tra provincie diverse nelle operazioni di assegnazione provvisoria.

Ovviamente, la Prof.ssa SEGGIO Sabrina ha dovuto assistere allo "stesso copione" che si ripete da anni: ella **NON ha ottenuto** il chiesto trasferimento interprovinciale in alcuna delle sedi indicate in domanda e si è vista "scavalcare" da ben n° 25 colleghi: n° 10 a Catania di cui n° 5 con punteggio superiore ma senza precedenza e n° 5 con punteggio inferiore e precedenza<sup>91</sup>, n° 13 a Ragusa di cui n°

<sup>88</sup> Fascicolo di parte I grado: allegati nn. 39 e 41 ricorso.

<sup>89</sup> Fascicolo di parte I grado: allegati nn. 24/31 ricorso.

<sup>90</sup> Allegato n° 3.

<sup>91</sup> Allegato n° 4.



12 con punteggio superiore ma senza precedenza e n° 1 con punteggio inferiore e precedenza<sup>92</sup> e n° 2 a Siracusa con punteggio superiore ma senza precedenza<sup>93</sup>.

Difatti, la Prof.ssa SEGGIO Sabrina, avendo partecipato alla mobilità 2019/20 con punti **113** per la Provincia di Ragusa (6 punti in più per ricongiungimento) e **107** per le altre, avrebbe avuto diritto ex art. 33, commi V e VII, Legge n° 104/1992 al trasferimento in luogo di tutti e 25 i suddetti colleghi o, comunque, dei 19 non titolari di precedenza ex C.C.N.I..

Pertanto, dopo aver prestato servizio in Provincia di Ragusa negli ultimi due anni scolastici grazie al riconoscimento del diritto di precedenza ex art. 33, commi V e VII, Legge n° 104/1992 ad opera dell'ordinanza del 03.02.2018, ormai sostituita dalla sentenza appellata, la Prof.ssa SEGGIO Sabrina, a far data dall'01.09.2019, dovrà riprendere servizio presso l'I.T.I. Molinari di Milano, senza certezza alcuna sul se e sul quando otterrà il trasferimento in Provincia di Ragusa, con **gravissimo ed irreparabile pregiudizio**, non solo, per la sua vita familiare e di relazione, ma, soprattutto, **per il padre SEGGIO Gianfranco Adriano, ottantenne, invalido al 100%, disabile ex art 3, comma III, Legge n° 104/1992 ed affetto da un pessimo quadro patologico**<sup>94</sup>, al quale, trovandosi ad un migliaio di chilometri di distanza, non potrà **obbiettivamente** offrire alcuna cura ed assistenza.

Orbene, l'unico rimedio per evitare che, nelle more del presente giudizio, tale gravissimo ed irreparabile pregiudizio si concretizzi è **la sospensione dell'esecutività o l'esecuzione del capo della sentenza appellata relativo al disconoscimento del diritto di precedenza ex Legge n° 104/1992 nelle operazioni di mobilità interprovinciale a.s. 2017/18 e la conseguenziale reviviscenza dell'ordinanza ex artt. 669 bis e 700 c.p.c. del 03.02.2018**<sup>95</sup>, in virtù della quale la Prof.ssa SEGGIO Sabrina tornerebbe ad usufruire

<sup>92</sup> Allegato n° 5.

<sup>93</sup> Allegato n° 6.

<sup>94</sup> Fascicolo di parte I grado: allegati nn. 19/21 ricorso.

<sup>95</sup> Allegato n° 2.



della precedenza ex art. 33, commi V e VII, Legge n° 104/1992 nelle suddetta mobilità in relazione agli ambiti territoriali ibilei.

**2) Istanza di autorizzazione alla notificazione ex art. 151 c.p.c.**

Il giudizio di primo grado ha visto come parti contumaci anche i docenti inseriti negli elenchi dei trasferimenti interprovinciali per la scuola secondaria di secondo grado, posto di sostegno (HH) e/o classe di concorso discipline Economico-aziendali (A045), per tutti gli ambiti territoriali italiani del convenuto Ministero, validi per gli aa.ss. 2016/2017 e 2017/2018, che, in virtù dell'inserimento corretto, a norma di legge e di contratto della Prof.ssa SEGGIO Sabrina, sarebbero stati scavalcati in graduatoria per punteggio e/o per precedenza.

Pertanto, il presente ricorso in appello dev'essere notificato anche ai suddetti docenti e ciò sarebbe impossibile nei modi ordinari, non soltanto per il grande numero di destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificarli.

Ragion per cui, restando fermo che la notifica alle PP.AA. resistenti avverrà con mezzi ordinari, il sottoscritto procuratore **chiede di essere autorizzato** alla notificazione ai suddetti docenti ex art. 151 c.p.c. ovvero **tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso in appello e del pedissequo decreto sui siti internet del MIUR e/o dell'U.S.R. Sicilia**, sezioni dedicate, con esenzione da qualsiasi tariffa e/o diritto di pubblicazione.

**P.Q.M.**

La Prof.ssa SEGGIO Sabrina, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata,

**CHIEDE**

che l'On.le Corte d'Appello adita Voglia:

rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa,

- **preliminarmente**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 351 c.p.c. e ritenuti sussistenti i "gravi e fondati motivi" ex art. 283, comma I, c.p.c., disporre con decreto *inaudita altera parte* la sospensione dell'esecutività o dell'esecuzione del capo della sentenza appellata relativo al disconoscimento del diritto di precedenza ex art. 33, commi V e VII, Legge n° 104/1992 nelle operazioni di mobilità



interprovinciale a.s. 2017/18 e la reviviscenza dell'ordinanza ex artt. 669 bis e 700 c.p.c. del 03.02.2018, ovvero, fissare, a tal fine, udienza dinanzi al Collegio prima di quella di prima comparizione e discussione;

- **sempre in via preliminare**, autorizzare la notificazione ai potenziali docenti controinteressati, già evocati in giudizio di I grado, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso in appello e del pedissequo decreto sui siti internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, nelle sezioni dedicate, con esenzione da qualsiasi tariffa e/o diritto di pubblicazione vista la materia del contendere;
- **nel merito**, ammettere nella forma ed accogliere nel merito il presente ricorso in appello e in riforma parziale dell'impugnata sentenza n° 388/2019 dell'11.04.2019, ritenere e dichiarare il diritto ex artt. 33, commi V e VII, Legge n° 104/1992 e 601 D.Lgs. n° 297/1994 della Prof.ssa SEGGIO Sabrina al trasferimento od alla precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale a.s. 2017/2018, anche previa disapplicazione degli artt. 13, comma I, punto IV , e 14 C.C.N.I. mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2017/2018 del'11.04.2017, conseguentemente ordinare al MIUR di riconoscere alla medesima il trasferimento interprovinciale, in via principale, presso l'A.T. di Ragusa (Ambiti 0023 e 0024) e, in subordine, nelle scuole / negli ambiti territoriali / nelle province secondo l'ordine preferenziale espresso in domanda, poiché in possesso di un punteggio superiore rispetto ai quei docenti, titolari di precedenza ex C.C.N.I., che l'hanno ottenuto e/o poiché può vantare analoga precedenza rispetto a quei docenti che l'hanno ottenuto in virtù di punteggio maggiore senza essere titolari di alcuna precedenza ex C.C.N.I.;
- con vittoria di spese e compensi.

*Salvis juribus.*

Ai sensi della Legge n° 488/99, così come modificata e integrata dal D.P.R. n° 115/02, si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile, quindi, il contributo unificato dovuto ammonta ad €.

**388,50.**



Si producono: 1) sentenza n° 388/2019 dell'11.04.2019 Tribunale di Ragusa - Sezione Lavoro e Previdenza; 2) ordinanza ex artt. 669 bis e 700 c.p.c. del 03.02.2018 Tribunale di Ragusa - Sezione Lavoro e Previdenza; 3) domanda mobilità territoriale/professionale interprovinciale del personale docente 2019/2020 - scuola secondaria II grado; 4) bollettino movimenti scuola secondaria II grado a.s. 2019/2020 - A.T. Catania; 5) bollettino movimenti scuola secondaria II grado a.s. 2019/2020 - A.T. Ragusa; 6) bollettino movimenti scuola secondaria II grado a.s. 2019/2020 - A.T. Siracusa; 7) fascicolo di parte I grado.

Catania, lì data deposito.

Avv. Alberto Seggio

